

N. 00676/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01439/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1439 del 2012, proposto da "Flc-Cgl" di Vibo Valentia, di Vibo Valentia, con sede in viale Affaccio n. 59, Vibo Valentia, in persona del suo segretario provinciale pro-tempore; [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Natale, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rosetta Profiti, in Catanzaro, via Mario Greco, n. 66;

contro

Ambito Territoriale Provinciale di Vibo Valentia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. MIUR.A00USPVV. REGISTRO UFFICIALE. 0009655. 11-10-2012, dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia, con cui sono stati soppressi i corsi di strumento musicale presso la Scuola Media di Arena (s.a. dell'I.C. di Acquaro), presso la Scuola Media di Pizzoni (s.a. dell'I.C. di Gerocarne) e presso la Scuola Media di Zungri (s.a. dell'I.C. di Cessaniti), in quest'ultima sede mantenendo "per consentire la prosecuzione ad esaurimento una cattedra di clarinetto e 12 ore di violino", e la soppressione presso la Scuola Media di Cessaniti della prima classe per lo strumento percussioni, e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, perchè illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, ed il conseguente ripristino dei corsi di strumento musicale nelle scuole interessate dalla soppressione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 24/11/12 e depositato in data 20/12/12, i ricorrenti - un sindacato, alcuni genitori di alunni iscritti presso le scuole interessate ed alcuni docenti di strumento musicale-

premettevano che, nonostante negli anni scolastici passati, nelle scuole medie di Zungri, Arena e Pizzoni, fossero stati regolarmente attivati 4 corsi di strumento musicale, con 4 cattedre di 18 ore per ciascuna scuola, in correlazione con la domanda di offerta formativa annuale, nell'anno scolastico 2012/2013, l'Ambito Territoriale di Vibo Valentia aveva soppresso i suddetti corsi, dapprima in via di fatto e, successivamente, con l'impugnato provvedimento del 11.10.2012.

Precisavano che, dopo la soppressione dei corsi nelle scuole di Arena e Pizzoni, nella scuola media di Zungri, con il provvedimento del 1.10.2012, venivano ripristinate soltanto una cattedra di clarinetto e n.12 ore di violino.

A sostegno del proprio ricorso, deducevano:

1) violazione D.M. n. 201/99. Violazione L. n. 124/1999. Violazione del principio costituzionale del diritto allo studio degli alunni. Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione;

Illegittimamente sarebbe stati decurtati 19 posti per la Provincia di Vibo Valentia, incidendo prevalentemente sulle cattedre di "Strumento Musicale", considerato che gli alunni avrebbero regolarmente presentato l'iscrizione annuale ai corsi in questione.

2) violazione D.M. n. 201/99. Violazione L. n. 124/1999. Soppressione delle cattedre. Lesione dei diritti degli insegnanti di strumento musicale. Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione;

La domanda di iscrizione degli alunni avrebbe imposto l'attivazione dei corsi senza nessuna possibilità di adeguamento all'organico di fatto.

Concludevano per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 21/12/12, si costituiva l'intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 07/01/13, i ricorrenti insistevano nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 14/02/14, la P.A. svolgeva conclusivamente le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del giorno 4 aprile 2014, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Va premesso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nel caso di specie, di impugnativa interposta avverso atti aventi certamente natura di provvedimenti di *macro-organizzazione* incidenti sulla determinazione organica dell'amministrazione scolastica (*ex plurimis*: Tar Catanzaro, Sez. II; nn. 60/11, 1558/11 e n. 81/12).

2. Va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dei genitori degli allievi degli istituti comprensivi interessati, sollevata dalla difesa erariale con memoria depositata in data 14/02/14.

Tutti i ricorrenti, sia docenti che genitori degli alunni iscritti agli istituti scolastici in questione, fanno valere un interesse specifico di natura organizzativa finalizzato alla continuità didattica, (attiva, da parte dei docenti, passiva, da parte delle famiglie).

Sebbene la difesa resistente sembri evidenziare che la continuità didattica potrà essere assicurata dal mantenimento dei punti di erogazione del servizio, il Collegio ritiene che gli impugnati provvedimenti non possano essere considerati alla stregua di atti aventi un mero ambito cartolare ed organizzativo privo di riflessi e concrete ricadute sulla realtà dell'insegnamento, essendo, invece, non indifferente per le famiglie l'erogazione dell'offerta formativa in ambito musicale, sia sotto il semplice profilo logistico, sia in relazione allo stesso buon andamento dell'insegnamento e della

vita della comunità d'insegnamento.

In relazione a tale interesse concreto, deve essere riconosciuta, in capo ai genitori degli alunni, la sussistenza della *legitimatatio ad causam* ai sensi dell'art. 100 cpc.

3. Possono essere esaminati congiuntamente entrambi i profili di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono che illegittimamente sarebbe stati decurtati 19 posti per la Provincia di Vibo Valentia, incidendo prevalentemente sulle cattedre di "*Strumento Musicale*", considerato che gli alunni avrebbero regolarmente presentato l'iscrizione annuale ai corsi in questione.

Con il secondo mezzo, i ricorrenti deducono che la domanda di iscrizione degli alunni avrebbe imposto l'attivazione dei corsi senza nessuna possibilità di adeguamento all'organico di fatto.

Con la legge n. 124/1999, l'insegnamento "*Strumento Musicale*", nei corsi funzionanti a seguito dei decreti ministeriali in data 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, è stato ricondotto ad ordinamento e, con Decreto Ministeriale n. 201/2000, è stata prevista la dotazione organica di quattro cattedre per ciascun corso.

L'art. 64 del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto che, "*ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei*".

L'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 37/2009, nel definire il quadro orario per la composizione delle cattedre di scuola secondaria di primo grado, prevede anche la materia dello "*Strumento Musicale*" e, per l'istituzione della cattedra, individua sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti, con l'istituzione di un posto per 18 ore settimanali.

Quanto alla definizione dell'organico provinciale, risultano applicabili il Decreto Ministeriale n. 201/1999 e la circolare n. 38/2009, in base ai quali vengono mantenuti in organico di diritto i corsi attivati, mentre eventuali corsi possono essere istituiti sempre in organico di diritto.

Il D.M. n. 37 del 2009 stabilisce espressamente, per lo strumento musicale, sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti (un posto per ogni corso per complessive 18 ore settimanali), per cui ha previsto, per i corsi ad indirizzo musicale, che le ore di Strumento musicale siano "*sei settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro strumenti. Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso completo*".

La circolare ministeriale n. 25/12 stabilisce: "*Nulla è innovato con riferimento all'insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201)*", cioè quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

La successiva circolare MIUR n. 61 del 18.07.2012, intesa a dare prescrizioni in ordine all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, precisa: "*le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate*".

Osserva il Collegio che, nella specie, la lamentata diminuzione dell'orario scolastico per gli insegnanti di strumento musicale astrattamente viene ricondotta alle previsioni di cui al precitato art. 64 del D.L. n. 112 del 2008, che ha previsto un aumento del rapporto alunni/docente.

Tuttavia, non si comprendono le ragioni per le quali l'avversata decisione amministrativa abbia assunto, quale punto di partenza, l'organico di fatto e non l'organico di diritto, come espressamente previsto dalla normativa di riferimento.

Inoltre, come evidenziato dai ricorrenti, l'ATP di Vibo Valentia, nel verbale del 25.05.2012 depositato in atti, ha confermato tutte le cattedre di strumento musicale, precisando che, nel caso di un successivo ipotetico taglio, si sarebbe proceduto con la soppressione soltanto delle prime classi.

Anche sotto altro aspetto, quindi, non appare supportato da idonea giustificazione l'operato della P.A. che ha proceduto ad un taglio delle ore superiore a quanto da essa stessa previsto.

Rimane, conseguentemente, indimostrata la riconducibilità del lamentato ridimensionamento delle ore di "*strumento musicale*" all'obiettivo di adeguamento alle minori risorse disponibili.

Pertanto, le censure meritano adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.

Le incertezze interpretative oggettivamente palesabili consigliano di disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Francesco Tallaro, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)